



ATTO N. 7

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(Deliberazione n. 673 del 4/5/2005)

“Norme sul Diritto allo Studio Universitario”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 20.5.2005*

Trasmesso alla III-I Commissione Consiliare Permanente il 22.6.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

04/05/2005 n. 673

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : PRODI MARIA

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale alla Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro avente per oggetto: "Norme sul diritto allo studio universitario";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Atteso che nella seduta della Giunta regionale del 10.9.2003, è stata relazionata un'informazione sul "Disegno di legge - Riforma dell'ADISU", che si propone di abrogare la legge regionale del 12 agosto 1994, n. 26", per adeguare l'intervento regionale alla nuova realtà legislativa, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione;

Atteso che la Giunta regionale il 16.10.2003 ha preadottato, con proprio atto n. 1489, uno schema di disegno di legge concernente "Norme sul diritto allo studio universitario", che modifica sensibilmente la normativa in vigore, dando inoltre incarico all'Assessore alla ricerca, politiche formative, politiche attive del lavoro, politiche sociali di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

Vista inoltre la propria precedente deliberazione del 10.11.2004, n. 1728, che ha recepito alcune modifiche, proposte dalle organizzazioni studentesche, unitamente al Commissario straordinario dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, rispetto al testo precedentemente adottato dalla Giunta regionale;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede concertativa con i soggetti istituzionali coinvolti, specificatamente nell'ambito del Tavolo tematico "Sviluppo del Sistema Integrato di istruzione, formazione e ricerca" del Patto per lo sviluppo dell'Umbria nella riunione del 7.2.2005;

Vista la propria precedente deliberazione del 10.02.2005 n. 239 con la quale si approvava il già citato disegno di legge;

Vista la D.G.R. n. 345 del 26/03/03;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme sul diritto allo studio universitario", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore all'Istruzione e sistema formativo integrato, Diritto allo studio, Formazione Professionale ed Educazione Permanente, Politiche Attive per il Lavoro, Pari Opportunità di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.


IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Norme sul Diritto allo Studio Universitario"

RELAZIONE


La modifica del titolo V della Costituzione, che ha ricondotto alla competenza esclusiva regionale, tra l'altro, le politiche per il Diritto allo Studio Universitario, ha ridefinito tali competenze superando di fatto una serie di vincoli posti dalla legge quadro del 2 dicembre 1991, n. 390, anche per quanto concerne gli aspetti organizzativi.

L'attuale situazione consente una rilettura della normativa regionale sul Diritto allo Studio Universitario, come prevista nella legge regionale in vigore 12 agosto 1994, n. 26, mantenendo inalterato quanto di positivo ed attuale in essa contenuto, e costituisce una opportunità di rinnovamento e potenziamento delle relative politiche, nella consapevolezza del ruolo decisivo e strategico che esse acquistano per la valorizzazione ed il consolidamento della presenza universitaria così decisiva per lo sviluppo civile della comunità regionale, in piena coerenza, peraltro, con le strategie dell'Unione europea per la valorizzazione delle risorse umane, la realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale.

Occorre così rinnovare e potenziare le politiche per il diritto allo studio universitario, con il conseguente adeguamento di contenuti e strumenti, allo scopo di ridisegnare in termini qualitativi e quantitativi forme di intervento che vadano oltre il concetto tradizionale di servizi per proporre anche la sperimentazione di un sistema integrato, che garantisca non solo un'offerta di mense e alloggi di qualità a prezzi accessibili ma anche una rete di strutture disponibili per la didattica e nuovi livelli di servizi, funzionali e di supporto all'obiettivo di garantire le condizioni per il successo negli studi universitari.

A questo proposito si deve ribadire che il sistema universitario si configura come la più importante e la più grande "azienda" dell'Umbria e, nella strategia della programmazione regionale, volano dello sviluppo e della modernizzazione della regione, oltreché fondamentale risorsa per la vita civile e sociale della nostra comunità: l'obiettivo di valorizzare e qualificare le attività universitarie, incrementando il processo di crescita degli studenti universitari nella regione e la qualità complessiva dell'offerta formativa e dei servizi rappresenta quindi una priorità di intervento ineludibile.

Si tratta in sostanza di spostare l'ottica sul concetto più generale e strategico di accoglienza che faccia perno su un quadro complessivo di servizi e strutture rivolti alla generalità degli studenti, fermo restando il rispetto delle tipologie minime e i relativi livelli



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essenziali degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi, così come previsto dalla Costituzione ed in linea con la stessa norma contenuta nella legge 390/1991.

La garanzia di livelli essenziali ed uniformi di provvidenze deve quindi inquadarsi nel contesto di una politica di integrazione degli studenti nel tessuto della comunità regionale, in relazione alla presenza studentesca nelle varie sedi universitarie, così come collocate sul territorio umbro.


Tutto ciò comporta una configurazione dell'esercizio delle funzioni regionali e della programmazione che ne scaturisce più ricco e qualificato, con un più pregnante grado di interlocuzione con l'Università e le autonomie locali, affinché ad un ordinato sviluppo qualitativo sul piano della didattica e della articolazione logistica delle sedi corrisponda una programmazione di servizi capace di creare un valore aggiunto in grado di sviluppare quella capacità sanamente competitiva che il nuovo ordinamento basato sull'autonomia e l'integrazione europea impongono.

La Conferenza Regione-Università rappresenta lo strumento mediante il quale approdare ad un approccio negoziale, che consenta la condivisione delle strategie universitarie e dei relativi servizi che, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze, consenta lo sviluppo di azioni sinergiche tra Regione, Università ed enti locali a garanzia della qualità e solidità degli interventi.

Pertanto la politica per il Diritto allo studio universitario, che ha come destinatari gli studenti, dal punto di vista programmatico-operativo si rivolge da una parte all'Università come sede privilegiata della ricerca e dell'innovazione scientifica, cui richiedere adeguate garanzie di qualità sul piano didattico e scientifico, dall'altra si rivolge agli enti locali come soggetti che, attraverso la programmazione regionale, garantiscano la funzionalità e l'ottimizzazione della rete di servizi in cui l'Università stessa va a collocarsi.

In questo quadro si pone l'esigenza di garantire il potenziamento della qualità e quantità dei servizi, da perseguire mediante una ridefinizione delle funzioni e dell'assetto dell'organismo regionale di gestione dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio universitario dotato di snellezza operativa e di una piena autonomia gestionale, presupposto fondamentale per la responsabilizzazione politica e gestionale dei diversi livelli di governo, che dovrà essere posta in essere in conformità con gli indirizzi e le linee strategiche fatte proprie dalla Giunta e formalizzate nei documenti di programmazione regionale.

Elemento caratterizzante di questa proposta normativa è pertanto una nuova organizzazione dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, che dovrà coniugare costantemente efficienza gestionale ed efficacia dei servizi, garantendo



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

contempo un ruolo importante, propositivo e di controllo, in grado di attivare e mobilitare risorse, al di là di quelle proprie, da collocare funzionalmente al servizio della programmazione pubblica.

Pur nel quadro della programmazione regionale inequivocabilmente collocata nel livello istituzionale, altrettanto importante dovrà configurarsi il ruolo di tale soggetto nella tessitura di una rete di collaborazione con gli altri soggetti pubblici le cui competenze possano garantire la realizzazione di rilevanti interventi tesi al potenziamento dei servizi, in grado di sviluppare il quadro complessivo dell'offerta formativa e le necessarie sinergie politiche dei servizi.

Tutta questa azione viene resa efficace proprio dalla possibilità di avere una interlocuzione definita e riconoscibile con i destinatari, ai quali, attraverso questi strumenti di identificazione, viene riconosciuto un ruolo di verifica e controllo in riferimento all'adeguatezza dei servizi, ma anche di proposizione progettuale inerente alle soluzioni che, di volta in volta, devono essere adottate.

Il disegno di legge si articola in quattro distinti titoli: I – Norme generali (articoli 1-3); II – Programmazione e partecipazione (articoli 4-8); III – Agenzia per il diritto allo studio universitario (articoli 9-19); IV – Norme finali e transitorie (articoli 20-22).

In particolare, per quanto attiene l'articolato, l'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità del nuovo testo normativo, individuando le modalità di realizzazione del diritto allo studio universitario, al fine di rendere coerenti le politiche che favoriscono l'accesso e il successo all'Università, nell'ambito di un sistema integrato di interventi, con quelle che promuovono il diritto allo studio.

L'articolo 2 individua i destinatari degli interventi, anche alla luce della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha previsto l'estensione delle disposizioni sul diritto agli studi universitari della legge 390/1991, agli studenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, in applicazione delle procedure ivi previste.

L'articolo 3 descrive la tipologia degli interventi e dei servizi, da attuarsi mediante un insieme coordinato, volti a favorire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale, coerentemente con le finalità della legge.

Gli articoli 4 e 5 individuano gli strumenti attuativi della nuova legge: il piano triennale, che, promosse le forme di concertazione e partenariato, come previste all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, viene approvato dal Consiglio regionale e che determina gli obiettivi generali da conseguire, definendo l'entità delle risorse finanziarie e i criteri generali per l'erogazione dei servizi.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il piano triennale si attua mediante il programma attuativo annuale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 9, che definisce gli obiettivi e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento.

L'articolo 6 prevede l'istituzione della Conferenza Regione-Università, organismo già presente nel precedente testo normativo, ma riformulato nella composizione e rafforzato nel ruolo, per assicurare l'effettiva partecipazione del mondo accademico, degli enti locali e della componente studentesca alla elaborazione della politica per il diritto allo studio universitario, configurandosi come sede di concertazione delle politiche e degli strumenti per l'esercizio del diritto allo studio universitario.

In tale contesto particolare attenzione è stata dedicata a garantire il coinvolgimento dell'utenza nella fase di controllo della rispondenza dei servizi alle reali esigenze, nonché adeguati canali per la proposizione di interventi migliorativi, da perseguire mediante l'istituzione di una apposita commissione, composta da studenti (articoli 7-8).

Gli articoli 9 e 10 prevedono la ridefinizione delle funzioni e dell'assetto dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, che si inserisce nel più vasto processo di riforma delle agenzie regionali, caratterizzato dalla garanzia di maggiore autonomia gestionale e organizzativa.

Negli articoli 11, 12, 13 e 14 è disegnata la struttura organica dell'agenzia e sono definite le funzioni di ciascun organo e del direttore.

Gli articoli 15 e 16 affrontano e definiscono il nodo del personale dell'Agenzia.

Innanzitutto si prevede un apposito regolamento organico, che disciplina la gestione dei servizi, l'organizzazione e l'articolazione della struttura dell'Agenzia e la dotazione organica, in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla vigente normativa e nel rispetto degli indirizzi relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale (articolo 15).

All'articolo 16 è previsto che la copertura della dotazione organica dell'Agenzia avvenga mediante l'utilizzo di personale regionale, degli enti locali e con assunzioni, sulla base delle procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Nell'articolo 17 sono contenute le disposizioni relative a bilancio e risorse, nonché ai beni mobili e immobili.

L'articolo 18 dà facoltà all'Agenzia di contrarre mutui e prestiti nei limiti e secondo le modalità di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 17.

In considerazione del suo ruolo guida all'interno del sistema territoriale e alla luce dei suoi compiti essenzialmente di pianificazione, coordinamento e programmazione, la Regione si limita a vigilare l'Agenzia, verificando che le scelte organizzative e le politiche




REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di gestione delle risorse da essa adottate siano in linea con le politiche generali regionali (articolo 19).

L'articolo 20 elenca le leggi e i regolamenti regionali abrogati.

L'articolo 21 detta inoltre disposizioni transitorie e per l'attuazione della legge.

L'articolo 22 contiene la norma finanziaria, che rinvia alla legge finanziaria regionale il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.



Disegno di legge: "Norme sul diritto allo studio universitario".

TITOLO I NORME GENERALI


Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del Titolo quinto della Costituzione, detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti.

2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema integrato di interventi teso a utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:

- a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari;
- b) realizzando, in collaborazione con le università, la rete dei centri per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e mercato del lavoro;
- c) promuovendo l'integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria;
- d) promuovendo e sostenendo l'utilizzo delle opportunità offerte dalle azioni dell'Unione europea, volte a favorire la mobilità internazionale e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee, nonché di altri paesi.

3. Ai fini della realizzazione delle finalità della presente legge la Regione promuove,



anche mediante specifici accordi e convenzioni, la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio universitario, e in particolare con le università, con gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, aventi sede in Umbria.


Art. 2.
(Destinatari)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e straniera, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria che rilasciano titoli aventi valore legale.

Art. 3.
(Tipologia degli interventi)

1. Le finalità della presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi volti a favorire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale. In particolare gli interventi e i servizi riguardano:

- a) servizi di orientamento e di informazione;
- b) borse di studio;
- c) prestiti d'onore;
- d) sussidi straordinari;
- e) interventi integrativi delle borse di mobilità;
- f) servizi abitativi;
- g) servizi di ristorazione;
- h) facilitazioni di trasporto;
- i) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- l) servizi speciali per gli studenti diversamente abili;



m) attività di tutoraggio per gli studenti residenti nei collegi e nelle case dello studente;

n) servizi librari e prestiti di libri;

o) concessione di contributi destinati a favorire la mobilità internazionale;

p) attività di stage e di formazione;

q) concessione di contributi destinati a favorire attività ricreative e culturali all'interno delle residenze universitarie;

r) servizi speciali destinati a favorire gli studenti lavoratori.

2. La fruizione dei servizi può comportare per gli studenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 4.


TITOLO II PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4. (Piano triennale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, del documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione – Università di cui all'articolo 6, adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:

- a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire, nonché le relative priorità;
- b) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti;
- c) i criteri generali per l'erogazione delle provvidenze e dei servizi;
- d) i criteri per la determinazione delle tariffe e la eventuale partecipazione degli utenti ai costi dei servizi;



e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti e i criteri generali per l'erogazione.

3. Il Piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

Art. 5.

(Programma attuativo annuale)

1. Il Piano triennale è attuato mediante i programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale.

2. Il programma attuativo annuale, in particolare, contiene:

- a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento;
- b) le modalità di assegnazione delle provvidenze;
- c) gli investimenti, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.


Art. 6.

(Conferenza permanente Regione-Università)

1. E' istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di concorrere alla concertazione delle politiche e degli strumenti finalizzati all'esercizio del diritto allo studio universitario.

2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) l'Assessore regionale delegato in materia di istruzione universitaria o suo delegato;
- c) il Rettore dell'Università degli studi di Perugia o suo delegato;
- d) il Rettore dell'Università per stranieri di Perugia o suo delegato;



- e) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;
- f) il Presidente della provincia di Perugia o suo delegato;
- g) il Presidente della provincia di Terni o suo delegato;
- h) il Presidente dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, di seguito denominata ADiSU, di cui all'articolo 11 o suo delegato;
- i) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell'Università degli Studi di Perugia;
- l) cinque studenti designati dalle associazioni più rappresentative presenti in tutti gli istituti di cui all'articolo 2.

3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 4. La Conferenza può essere convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.


4. La Conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 7.

(Commissione degli studenti)

1. Per garantire il controllo degli utenti sulla qualità degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, è istituita una commissione di sette studenti eletti, a tal fine, in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari.

2. Gli istituti individuati all'articolo 2 comunicano alla Regione e all'ADiSU, entro e non oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche, i nominativi degli eletti ai sensi del comma 1.



3. La commissione di cui al comma 1, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni ed elegge, nel suo seno un coordinatore e un vice coordinatore, membri effettivi del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10.

4. La commissione di cui comma 1 adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 8.

(Funzioni e compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 7, nelle forme concordate con il Direttore dell'ADiSU, di cui all'articolo 10, ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi, verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti e formula proposte sul funzionamento dei servizi. In particolare la commissione formula proposte in relazione alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), g), h), i), l), n) ed esprime parere in ordine all'approvazione del programma attuativo annuale degli interventi e alla deliberazione del bando per le concessioni delle agevolazioni di cui all'articolo 3 relativo a ciascun anno accademico, in forma scritta o per il tramite del coordinatore e del vice coordinatore nell'ambito delle sedute del Consiglio di amministrazione.


TITOLO III

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 9.

(Istituzione, finalità e gestione)

1. L'attuazione degli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 4 e 5 compete all'ADiSU, agenzia strumentale regionale dotata di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1



febbraio 2005, n. 2, sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.

2. L'ADiSU esercita le proprie funzioni con criteri di imprenditorialità ed economicità.

Art. 10.
(Organi)


1. Gli organi dell'ADiSU sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.
(Presidente)

1. Il Presidente dell'ADiSU è nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione della stessa.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ADiSU;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno;
- c) sovrintende alla gestione dell'ADiSU, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del Consiglio di amministrazione;
- d) delibera in caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell'ADiSU di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;
- e) presenta al Consiglio di amministrazione la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.



Art. 12.
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui cinque designati dalla Giunta regionale, tra i quali uno con funzioni di Presidente e due rappresentanti degli studenti, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 2.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto e dura in carica tre anni, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale e l'attuazione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza ed efficacia dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

a) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente;

b) l'approvazione dei regolamenti. In particolare di quello interno e di quelli per la gestione dei servizi, per l'organizzazione degli uffici e relativa pianta organica, per la disciplina dell'ordinamento contabile e dei contratti, nel rispetto dei principi della vigente normativa regionale;


c) la predisposizione del programma attuativo annuale degli interventi;

d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

e) la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

f) le direttive e i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

g) la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via di urgenza.



Art. 13.
(Collegio revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Spettano al Collegio dei revisori di cui al comma 1 funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'ADiSU. Esso trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta dall'ADiSU.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al presidente.

Art. 14.
(Direttore)

1. Il Direttore dell'ADiSU è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio di amministrazione e scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 7 della l.r. 2/2005 e successive norme attuative.

3. Compete al Direttore la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU e nell'ambito di quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), in particolare, a tal fine:

- a) propone al Presidente del Consiglio di amministrazione il programma attuativo annuale, il bilancio di



- previsione, il conto consuntivo e la relativa relazione annuale sull'attività dell'ADiSU;
- b) predispone, d'intesa con il Presidente, le norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - c) propone i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse finanziarie e umane necessarie;
 - d) dispone la destinazione e l'utilizzazione del personale;
 - e) verifica la funzionalità delle strutture organizzative e dispone ispezioni, indagini e accertamenti ai fini di assicurare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Art. 15.

(Organizzazione delle strutture)

1. L'organizzazione e l'articolazione della struttura dell'ADiSU, nonché la relativa dotazione organica sono disciplinati con norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla l.r. 2/2005 e nel rispetto degli indirizzi relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale.

2. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.

Art. 16.

(Personale e modalità di copertura della dotazione organica)

1. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo, nei limiti della dotazione organica e delle disponibilità finanziarie.

2. Ai dirigenti e al personale dell'ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico



ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, nell'ordine, mediante:

a) trasferimenti e comandi di personale regionale;

b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti finanziati con risorse regionali;

c) assunzioni, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 17.
(Bilancio e risorse)

1. La gestione economica e finanziaria dell'ADiSU è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

2. Il bilancio preventivo dell'ADiSU va deliberato in pareggio e l'ADiSU non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse finanziarie di pari importo.

3. Per lo svolgimento delle attività d'istituto, l'ADiSU impiega le seguenti risorse finanziarie:

a) lo stanziamento annualmente previsto dal bilancio regionale;


b) la quota del Fondo integrativo, di cui all'articolo 16 della l. 390/1991, assegnata alla Regione e dalla stessa trasferita all'ADiSU;

c) i proventi della tassa per il diritto allo studio universitario attribuiti dalla Regione all'ADiSU;

d) le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi;

e) le rendite patrimoniali;

f) altri proventi da contributi ed elargizioni.



4. La Regione contribuisce al funzionamento dell'ADiSU mettendo a disposizione beni immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità attraverso la formula del comodato gratuito.

5. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1 novembre 1979, sono utilizzati a titolo di comodato gratuito dall'ADiSU nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 21 della l. 390/1991.

Art. 18.

(Mutui, prestiti ed entrate proprie)

1. L'ADiSU può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'ADiSU.


2. Le entrate proprie dell'ADiSU, valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 1, sono quelle derivanti da:

- a) proventi dei servizi resi;
- b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi;
- c) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.

3. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

4. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.



Art. 19.
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'ADiSU, al fine di accertare la rispondenza dell'attività alle norme che la disciplinano e agli indirizzi generali regionali.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.
(Abrogazioni)


1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 12 agosto 1994, n. 26;
- b) legge regionale 23 ottobre 2002, n.17;
- c) legge regionale 1 settembre 1981, n. 66;
- d) titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59;
- e) legge regionale 26 marzo 1984, n. 18;
- f) legge regionale 5 marzo 1986, n. 10;
- g) legge regionale 22 agosto 1986, n. 40;
- h) legge regionale 30 agosto 1988, n. 32;
- i) regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2.

Art. 21.
(Norme finali e transitorie)

1. L'ADiSU istituita ai sensi della presente legge subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Agenzia di cui alla l.r. 26/1994.

2. Gli organi dell'Agenzia di cui alla l.r. 26/1994, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti, decadono alla



data di nomina del commissario di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea dell'ADiSU fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 12.


4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12 approva il regolamento interno previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera a), determinando la dotazione organica, previo esperimento delle forme di partecipazione sindacale previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante trasferimenti e attivazione di comandi di personale regionale, con precedenza per quello già in servizio presso l'Agenzia di cui alla l.r. 26/1994. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.

5. Per il funzionamento dell'ADiSU, fino alla copertura della dotazione organica di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), la Giunta regionale assicura, su proposta del commissario previsto al comma 3, il personale necessario, scegliendolo tra quello già in servizio presso l'Agenzia di cui alla l.r. 26/1994.

6. La Giunta regionale approva, su proposta dell'ADiSU, il primo programma annuale nelle more di approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 4.

7. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni ed a costituire, con proprio decreto, la Conferenza permanente Regione-Università.

8. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari le funzioni della commissione prevista all'articolo 7 sono svolte da quella di cui all'articolo 25 della l.r. 26/1994.




9. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del 1 novembre 1979, utilizzati dall'ADiSU alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla stessa mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consistenza.

Art. 22.
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare dalla legge finanziaria regionale, con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.002 del bilancio regionale denominata "Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria".

2. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1 e 2, sia in termini di competenza che di cassa.





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
 Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo
 Il Presidente

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
 Segreteria Presidenza G. Regionale
 Prot. Uscita del 10/02/2005
 nr. 0014072
 Classifica: 1.14



Al Direttore alle
 attività produttive
 Dott. *Ciro Becchetti*

S c d e

Oggetto: *Parere in merito al disegno di legge: "Norme sul diritto allo studio universitario".*

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, si comunica che il Comitato legislativo, nelle sedute del 8 e 9 febbraio 2005, ha espresso parere sostanzialmente favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, pur manifestando riserve riguardo ad alcune disposizioni dell'articolato.

La natura di Agenzia riconosciuta all'ADiSU può consentire di ottenere uno strumento di gestione agile, che invece non si ritrova nelle norme proposte, le quali altrettanto possono spesso dar luogo a contrasti o dubbi nella definizione della politica regionale in materia, di competenza della Giunta regionale e non degli organi dell'ADiSU.

Il Comitato legislativo, in particolare, esprime delle perplessità e osservazioni in merito ai seguenti articoli:

- all'articolo 1, comma 1 si consiglia la soppressione delle parole "al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti" in quanto tali concetti sono privi di qualunque contenuto precettivo;

- all'articolo 6 si manifestano perplessità in merito alla funzione e ai compiti della Conferenza permanente Regione-Università, la cui composizione, sostanzialmente politica, contrasta con i compiti di "monitoraggio e valutazione degli interventi" previsti al comma 1, compiti che presuppongono una competenza tecnica. Si sottolinea inoltre che la doppia presenza regionale in seno alla Conferenza, del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore, potrebbe comportare qualche problema in merito ai ruoli, soprattutto in caso di presenza del delegato del Presidente della Giunta;

- in merito alle norme del Titolo III e in particolare agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 il Comitato legislativo rileva una allocazione dei poteri e delle responsabilità gestionali in capo ad organi che non appare coerente con altre soluzioni normative adottate da questa Regione per enti similari nel fine (ex ARUSIA) all'ADiSU. All'articolo 11 si segnala che la previsione della nomina del Presidente dell'ADiSU da parte del Presidente della Giunta regionale, contrasta con il principio di autonomia





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo
Il Presidente

sancito all'articolo 9, principio che presupporrebbe che la nomina di Presidente avvenisse ad opera del Consiglio di amministrazione dell'ADiSU.

In particolare, agli articoli 12 e 13, non si condivide il conferimento a un organo collegiale di natura politica di compiti gestionali che dovrebbero essere di competenza di strutture tecniche dirigenziali. Ciò in conformità al principio di separazione dei poteri e tenuto conto della previsione, all'articolo 14, di un Direttore al quale sono attribuiti compiti sostanzialmente dirigenziali. Inoltre, in considerazione della imminente entrata in vigore della Lr. 1 febbraio 2005, n. 2, si rappresenta l'opportunità di una nuova valutazione delle norme relative agli organi dell'ADiSU e si consiglia di unificare la figura del Presidente e del Consiglio di amministrazione in un Amministratore unico, affiancato da un Direttore e dal Collegio dei revisori dei conti.

Infine, questo Comitato legislativo ritiene di dover segnalare la difficoltà della scelta operata nel disegno di legge in esame, laddove è prevista la "trasformazione" dell'attuale ADiSU in altro organismo avente la stessa natura giuridica. Tale operazione comporta delicati e complessi problemi amministrativi e giuridici, che non trovano giustificazione nella utilità connessa ai relativi esiti.

Cordiali saluti.

Avv. *Maria Bulzano*

Perugia, n. 09 MMB. 2005
Per copia conforme
all'originale.

Allegato: n. 1 ddt

1317
Pa. Avv.letti



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

